

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,05.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 29 giugno 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Albertini, Ballaman, Bindi, Brunetti, Campatelli, Crema, Dini, Di Comite, Fantozzi, Migliori, Pennacchi, Mario Pepe, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Ruberti, Sales, Sinisi, Soriero e Veltroni sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventidue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Elezione del presidente di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 1° luglio 1998, l'assemblea del gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo ha eletto il deputato Fabio Mussi presidente del gruppo stesso, riconfermandolo nell'incarico.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997 (4986) (15,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

Avverto che la VI Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4986)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Brunale, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BRUNALE, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame reca la conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, che proroga i termini per il versamento delle somme dovute dai cittadini contribuenti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997. Si tratta, nell'unico articolo di cui è composto, del differimento al 19 giugno 1998 del termine per i versamenti - già fissato al 15 giugno - senza alcuna maggiorazione delle somme dovute. In passato più volte si è fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per disporre il differimento di termini relativi all'adempimento degli obblighi tributari. Nel caso al nostro esame il diffe-

rimento è stato disposto in via d'urgenza dal Consiglio dei ministri per le pressanti esigenze — almeno così recita la relazione al disegno di legge — manifestate da numerose categorie di contribuenti e di intermediari che hanno evidenziato le difficoltà a rispettare il termine del 15 giugno per i ritardi con i quali si sono resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private anche in conseguenza delle novità introdotte dall'entrata in vigore delle nuove norme in materia fiscale.

Devo qui ricordare che la stessa Commissione bicamerale competente per l'esame dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe fiscali di cui alla legge n. 662 del 1996, nella seduta del 19 marzo scorso, aveva approvato un parere nel quale, tra le altre cose, sottolineava l'opportunità di un differimento dei termini per la presentazione e l'effettuazione dei versamenti, traendo spunto dal ritardo registrato nella pubblicazione di nuovi modelli relativi alla dichiarazione unificata avvenuta, come tutti sanno, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile scorso, il cui termine invece era fissato al 15 febbraio, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si è voluto cogliere comunque una necessità avvertita da più parti, e l'adozione dello strumento legislativo — a fronte della delegificazione disposta dal decreto legislativo n. 241, già ricordato, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, in materia di fissazione dei termini di versamento delle imposte — si è resa perciò necessaria al fine di consentire l'ulteriore differimento senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,50 per cento sui ritardati versamenti.

Conseguentemente a tale disposizione, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la conversione stabilisce che il differimento al 19 giugno, senza alcuna maggiorazione delle somme dovute, è previsto anche per quei contribuenti titolari di partita IVA a cui la nuova disciplina fiscale riconosce il diritto di effettuare versamenti unitari delle im-

poste, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti.

Inoltre, non pare influente aggiungere che la conferma, prevista al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, del termine ordinario per l'effettuazione dei versamenti delle imposte — che non dovrebbe andare oltre il 30 giugno 1998 — esclude l'eventualità del formarsi di costi aggiuntivi nel bilancio dello Stato e della regione Sicilia, in quanto la norma garantisce, nei termini ordinari, l'afflusso delle somme versate sia alla tesoreria dello Stato sia alla cassa regionale di Palermo. Fin qui l'iter del provvedimento non ha incontrato difficoltà particolari; ne fa fede, d'altra parte, il resoconto dei lavori in Commissione, nonché l'esiguo numero degli emendamenti presentati e respinti dalla Commissione stessa.

Ho tuttavia l'obbligo di evidenziare a lei e all'Assemblea che, in qualità di relatore, ho condiviso le valutazioni espresse dal Governo e dalla stessa Commissione nel non accogliere la condizione contenuta nel parere, peraltro favorevole, espresso dal Comitato per la legislazione, al fine di chiarire ulteriormente quali fossero i versamenti di imposta cui si riferisce la proroga disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione. Infatti, appare del tutto evidente che tale differimento dei termini riguarda i versamenti delle somme dovute relativamente ai seguenti tributi: IRPEF, saldo 1997 ed acconto 1998; IRPEG, saldo 1997 ed acconto 1998; ILOR, saldo 1997; IRAP, acconto 1998; tassa sulla salute, saldo 1997; imposta sul patrimonio delle imprese, saldo 1997; ed imposte sostitutive.

D'altro canto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto chiarisce che tale differimento si applica anche al versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, eliminando così ogni possibile dubbio interpretativo.

Pertanto, la chiarezza e l'omogeneità delle disposizioni recate dal decreto-legge

in questione, nel testo presentato al Parlamento, mi inducono a ritenere possibile un rapido esame da parte dell'Assemblea al fine di consentire la regolare conversione in legge nei tempi previsti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PACE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame concerne la conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante la proroga dal 15 al 19 giugno, senza alcuna maggiorazione, dei termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

Vorrei svolgere qualche riflessione su tale provvedimento ricordando che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997 — quindi, non molto tempo fa — venne pubblicato il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 che recava e reca, perché ancora in vigore, le norme di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e di versamento dell'IVA.

Poiché in questa sede ci dobbiamo occupare dei termini per l'espletamento di alcuni adempimenti, in particolare del pagamento delle imposte liquidate dal contribuente, quindi nello specifico dei termini riguardanti le dichiarazioni dei redditi, intendo fare riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (richiamato anche dall'illustre collega relatore), che al primo comma recita più o meno testualmente: le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati dal Consiglio dei ministri e da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzate.

Non intendo fare torto alla vostra intelligenza ed alla vostra memoria. Voi sapete quanto sia stato travagliato il rapporto tra fisco e contribuenti in ordine ai modelli, che venivano presentati, proposti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* qualche minuto prima — non parlo degli ultimi anni, vale a dire del 1998, del 1997 e del 1996, ma del passato — dell'utilizzo. I modelli nella maggior parte dei casi — quasi in tutti — erano davvero illeggibili, non interpretabili: qualcuno, molto autorevole, nel 1993 li aveva chiamati « modelli da paesaggio lunare ».

Il cittadino contribuente — stando alle disposizioni che ho ricordato — deve avere quindi circa quattro mesi di tempo tra il momento in cui viene a conoscenza dello stampato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi, e quello del versamento delle imposte che egli si è liquidato come da norma e la cui liquidazione è strettamente collegata — lo sapete quanto me — alla struttura del modello, al meccanismo operativo che esso propone, e quest'anno anche alla struttura del modello F24, che rappresenta un'innovazione che discende dalla volontà di agevolare il contribuente, modello che è stato partorito da due decreti ministeriali, quello del 30 marzo e quello del 15 aprile 1998.

So perfettamente che qualcuno potrebbe obiettarci: caro collega, le disposizioni in materia di dichiarazione annuale, ex decreto n. 241, si applicano alle dichiarazioni che devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999. Ma supero questa eccezione — con il vostro permesso e, mi auguro, con il vostro consenso — con due semplicissime argomentazioni.

La prima è la seguente: l'articolo 7 del decreto n. 241 dispone che le persone fisiche devono comunque riferirsi alle disposizioni in esso contenute per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi dell'anno in corso, cioè quella che si deve rendere in questi giorni.

La seconda argomentazione è che la data del 15 febbraio — data ultima perché la *Gazzetta Ufficiale* ospiti questi ormai

celebratissimi modelli per la dichiarazione dei redditi — non è nuova perché è la stessa del previgente articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che recita con altrettanta chiarezza che i modelli devono essere presentati entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Quindi, quella del 15 febbraio dovrebbe essere una data storica, acquisita dalla coscienza dell'universo mondo ai fini della possibilità che deve essere concessa ai cittadini di conoscere le informazioni cui devono rispondere e per ben utilizzare i modelli: insomma, il cittadino deve essere in grado di superare la misteriosità, se vogliamo la perversione e qualche volta l'intento non dico subdolo ma certamente pesante che si è registrato nel corso degli anni dal 1974 fino ad oggi, di quei modelli che sono stati presentati sempre in ritardo e in maniera illeggibile.

La riflessione del cittadino deve essere attenta e meditata, seguendo un percorso che comunque deve essere lungo almeno quattro mesi, stanti le cose che vi ho ricordato. Signor rappresentante del Governo, escludo che qualcuno di voi o di noi possa avere sentimenti di cattiveria nell'animo, possa cioè essere informato al desiderio di dare fastidio e causare problemi al contribuente; un fatto però è certo: il contribuente deve disporre delle istruzioni nei tempi necessari.

Escludo che si sia voluto, anche in questo caso, fare un dispetto; un fatto però è certo: questi modelli, invece di essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* il 15 febbraio, o entro quella data, lo sono stati il 4 aprile, cioè con circa due mesi di ritardo. Quando spostiamo il termine per il pagamento dell'imposta dal 15 al 19 giugno senza applicazione di ulteriori penalità, non facciamo quindi un regalo al cittadino. Lo stiamo soltanto risarcendo di un danno e lo stiamo invitando ad avere comprensione per le strutture che sono state pigre, cioè non sono state attente ad una data che ci eravamo data noi stessi, data che si è confermata nel corso del tempo, che non si è modificata nel corso della novazione dei vari provvedimenti,

per cui il cittadino non ha avuto quattro mesi di tempo per meditare su un modello che, anche questa volta, non è che sia estremamente leggibile, nonostante sia certamente migliorato rispetto agli anni precedenti, ed al quale si è sovrapposto, « appiccicato » potremmo dire, l'F24, che qualche problema di troppo certamente l'ha dato.

Gli effetti, signor rappresentante del Governo, sono i ritardi del fisco negli appuntamenti che esso ha dato al contribuente. Il fisco, ovviamente attraverso il legislatore, cioè lo Stato, noi, in buona sostanza, disegna delle regole. Disegna norme che valgono per gli altri, cioè che sono rivolte al mondo dei contribuenti, dei cittadini che producono reddito e che devono pagare le imposte, i quali a queste norme devono attenersi con puntualità, con fedeltà — noi speriamo —, con consapevolezza sempre maggiore, per dotare lo Stato di quelle risorse che devono essere poi destinate a produrre i beni e i servizi che servono alla collettività per vivere in pace, per vivere nella giustizia e per vivere in salute, insomma per andare a scuola, per avere la pubblica sicurezza, per avere l'assistenza sanitaria e quant'altro.

Poi, vi sono le norme dello Stato rivolte allo Stato stesso per una convivenza armoniosa, per una composizione di comportamenti che necessariamente sono di conflitto. Quando si chiedono « soldini » a qualcuno, ancorché la richiesta sia finalizzata a quanto ho detto, ci si contrappone in termini di interessi; dunque queste norme che lo Stato dà a se stesso devono assicurare la composizione di comportamenti che non devono diventare conflittuali in maniera esasperata ma devono, piuttosto, essere per quanto possibile armoniosi. L'imposizione fiscale non deve rappresentare l'azione di espropriazione ai danni del cittadino di una parte del reddito che questi ha prodotto, ma deve essere, invece, la richiesta — come dicevo — armoniosa di un corrispettivo rispetto ai beni ed ai servizi successivamente forniti. Questa, d'altronde, è la norma che viene letta nei testi di dottrina

e quello italiano è uno Stato che impronta la propria azione, il proprio modo di essere, la propria stessa vita ed esistenza ai valori della democrazia; quindi, nessun tentativo di espropriazione.

Ma — questo sì — l'armoniosità del rapporto si realizza anche nel rispetto e con il rispetto non soltanto da parte del cittadino delle norme che lo Stato ha licenziato perché egli le conosca e le rispetti, ma anche da parte dello Stato delle norme che esso ha dato a se stesso; quindi anche dei vari appuntamenti e delle varie scadenze. Lo Stato deve stampare i moduli, li deve far conoscere, aprire determinati sportelli, dare informazioni, poi, alla fine, devo utilizzare il denaro che gliene viene a seguito di tutte queste attività.

Anzi, le dirò, signor rappresentante del Governo — lei probabilmente già lo sa, anche se non è titolare della delega specifica — che la mia parte politica ed io stesso abbiamo apprezzato — e mi rivolgo anche al relatore, collega Brunale — l'attività che il Governo sta svolgendo da un po' di tempo in qua in Commissione finanze, facendo da stimolo ai commissari — e noi stiamo seguendo con estrema attenzione, con estremo interesse, con estremo compiacimento questa attività del Governo — per licenziare lo statuto del contribuente, la carta del contribuente. Ho detto più volte che se, davvero, noi Parlamento e noi Governo, tutti quanti assieme, riusciremo a portare a compimento questo provvedimento, avremo compiuto un atto di grande chiarezza nel rapporto tra fisco e cittadino, avremo dato davvero a quest'ultimo la possibilità di vivere con tranquillità questo momento, che è certamente pesante dal punto di vista delle conseguenze economiche. Non devo ricordare a quest'Assemblea, che lo sa meglio di me, che in Italia il sistema di tassazione è davvero vessatorio dal punto di vista del *quantum*. Stiamo quindi portando avanti anche noi un tentativo con estrema attenzione e con il massimo riconoscimento al Governo per ciò che ci sta offrendo in termini di riflessione. Vorrei evidenziare il fatto che la nostra

attività e la nostra presenza in Commissione finanze, collega Brunale (mi rivolgo a te, che sei sempre molto presente anche in tale consesso), sono particolarmente attente anche perché riteniamo che si debba riconoscere agli altri quanto di nobile e di positivo hanno incluso nelle loro proposte. Siamo presenti nelle varie audizioni che si svolgono in Commissione cercando di dare delle indicazioni: credo peraltro che non ci sia mai stato rimproverato da nessuno il tentativo di utilizzare in maniera strumentale e di basso profilo il nostro lavoro e le nostre valutazioni. Se il Governo è da un lato certamente informato a sentimenti di nobiltà — che noi gli riconosciamo — come quando ci propone lo statuto del contribuente e ci offre l'ausilio dei suoi uffici e del suo impegno dottrinario e di giustizia, dall'altro lato esso tradisce lo spirito del testo che vorremmo veder scritto — è stato scritto, ma non ancora licenziato — di questo statuto del contribuente quando non mette quest'ultimo nelle condizioni di conoscere i meccanismi e gli strumenti che gli dovrebbero garantire un periodo di quattro mesi di riflessione.

In Italia vi sono talune leggi — come viene denunciato in questi giorni in Commissione finanze per l'esame della Carta del contribuente — sulle quali il contribuente ha motivi di forte doglianza. Vi sono leggi che risalgono a venti o trent'anni or sono; vi è ad esempio la legge 21 giugno 1961, n. 498, che proroga indefinitamente i tempi di accertamento del fisco riguardo ad alcuni adempimenti del contribuente: tali termini vengono — ripeto — spostati indefinitamente; con ciò negando la certezza delle scadenze che vengono indicate nelle varie disposizioni di legge quando un ufficio fiscale si dovesse trovare nell'impossibilità di operare. L'ufficio fiscale che si dovesse trovare in tali condizioni dovrebbe presentare una « domandina » al Ministero nella quale spiegare che per certi motivi, a partire da un determinato giorno, non è più in grado di operare correttamente; ed allora chiede la sospensione dei termini per poter eseguire gli accertamenti. A

partire da tale momento, i termini per effettuare gli accertamenti da parte del fisco vengono congelati, ovviamente solo a favore di quel particolare ufficio fiscale che abbia denunciato questa impossibilità ad operare.

Quando terminerà questo tempo di congelamento della possibilità per il fisco di operare accertamenti e quindi di apportare correzioni alle dichiarazioni del cittadino? Non si sa: potrebbe concludersi dopo un mese o dopo dieci o venti anni! Tale tempo, infatti, terminerà quando verrà acclarato che le condizioni di mancato funzionamento sono cessate. Solo allora il decreto con il quale il Consiglio dei ministri certifica che quelle condizioni sono cessate verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; e solo allora il cittadino contribuente verrà a sapere che ai suoi danni il fisco può effettuare un accertamento su una sua dichiarazione, su operazioni poste in essere dieci o quindici anni prima! Ribadisco che solo allora il cittadino verrà a conoscenza di tutto ciò, perché non è a conoscenza del fatto che i tempi sono stati congelati a favore del fisco ed a suo danno!

Auspichiamo che nel decreto-*omnibus* — speriamo che venga approvato dal Parlamento — venga presa in considerazione questa stortura che ho richiamato soltanto a titolo di esempio e che noi consideriamo incivile e lesiva non tanto dell'interesse immediato del contribuente quanto della dignità del diritto, che deve invece conservare la parità di condizioni alle parti contrapposte.

Se vi è un termine di scadenza, questo deve essere fisso e conosciuto da tutti. Certo, vi possono essere momenti in cui l'ufficio fiscale non funziona, vi possono essere scioperi, o il mancato funzionamento di mezzi meccanici, ma quanto possono durare? Una settimana, dieci giorni, sei mesi? Stabiliamo una data e facciamo conoscere comunque al cittadino contribuente l'inizio di questo periodo di tempo, in modo che non strappi le carte nella convinzione di una avvenuta definizione del rapporto.

Poiché vi è indubbiamente molta buona volontà, ritengo che non si debba tradire questo tentativo nobile di dare al contribuente la certezza della sua condizione. Ma la data del 15 febbraio — tanto per tornare al caso di specie — come termine ultimo per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del modello di dichiarazione che deve utilizzare il cittadino, è stata tradita e anche quest'anno il cittadino ne è venuto a conoscenza soltanto due mesi più tardi.

È chiaro che noi di alleanza nazionale voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 181 — ci mancherebbe altro! —, ma dobbiamo sottolineare, colleghi e signori del Governo, che non stiamo marciando nella direzione che il cittadino desidera, che ha sperato e in cui ha creduto leggendo le notizie sullo statuto del contribuente, sulla semplificazione, sulla possibilità di compensare orizzontalmente e verticalmente debiti, crediti e quant'altro. E allora mi pare di poter dire con assoluta tranquillità che il cittadino, anziché consolidare le sue aspettative in senso ottimista, consolidi invece il suo pessimismo, la sua sfiducia, non tanto verso il Governo — questo non mi addolorerebbe, signor sottosegretario — ma verso le istituzioni, verso di noi e verso il fisco. Insomma, quella tendenza italica alla furbizia deve essere combattuta (*Applausi del deputato Lembo*) con la chiarezza dei comportamenti, ma soprattutto con il rispetto delle norme che, in quanto Stato, diamo a noi stessi e ai cittadini perché le conoscano e possano rispettarle per il beneficio di tutta la collettività.

La prego, signor sottosegretario, di prendere in considerazione queste censure sul comportamento del Governo. Non ci dovremo poi lamentare di eventuali effetti perversi di comportamenti fiscali, di evasioni, di tentativi di furbizie e quant'altro (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Molgora, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 4986)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Brunale.

GIOVANNI BRUNALE. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FAUSTO VIGEVANI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (4988) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 4988)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tattarini.

FLAVIO TATTARINI, *Relatore*. Il decreto-legge n. 182 del 1998 si compone, come è noto, di due articoli, di cui unicamente il primo contiene disposizioni

innovative rispetto alla materia di cui tratta, modificando il decreto-legge n. 411 del 1997. L'articolo 2, infatti, è dedicato esclusivamente a disporre l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 1 contiene, nei primi tre commi, modifiche al citato decreto-legge n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e, nei successivi due commi, modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997, relativo alla disciplina per l'igiene dei prodotti alimentari.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, prevedendo la possibilità, in determinati casi, della proroga di 20 giorni dei termini previsti per la decisione da parte delle regioni e delle province autonome sui ricorsi avverso gli accertamenti effettuati dall'AIMA. Tale normativa scaturisce da una qualche difficoltà nella stesura di decreti attuativi della legge stessa e, in particolare, dall'eccessivo numero di ricorsi, originariamente non preventivato. La normativa in esame si impone pertanto al fine di creare le condizioni volte a superare l'*impasse* nella quale versano le regioni, consentendo così - ed è questo l'aspetto più importante - ai produttori di operare con maggiore certezza.

Sempre il comma 1 dell'articolo 1 prevede infine che le decisioni adottate dalle regioni siano immediatamente esecutive, al fine di superare i problemi che sono sorti nella fase di prima applicazione del decreto-legge n. 411 e che si erano riversati a danno dei produttori agricoli, nel senso che i primi acquirenti, al momento del conferimento della produzione lattiera, non hanno ritenuto doversi procedere all'immediata restituzione delle somme pari al latte conferito, poiché il visto esecutivo non interveniva immediatamente.

L'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione parziale dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 411, che prescriveva l'irricevibilità degli atti non conformi alle disposizioni dettate dal decreto e sostitui-

sce il comma 4 del medesimo articolo con una nuova formulazione, diretta a recepire la normativa comunitaria, immediatamente applicabile, (di cui al regolamento dell'Unione europea n. 1001 del 1998) nel frattempo intervenuta, che ha previsto una certa gradualità delle sanzioni (più elastica rispetto alla normativa precedente) a fronte di inadempienze o ritardi nelle comunicazioni da parte dei produttori. Anche in questo caso si tratta di una norma che tende a salvaguardare l'interesse dei produttori agricoli, quindi assolutamente sottoscrivibile.

Il successivo comma 3, inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, dispone che le regioni, nelle more dell'aggiornamento degli elenchi relativi al periodo 1998-1999, sono autorizzate in via provvisoria ad attestare gli avvenuti cambi di titolarità dell'azienda con quota o della singola quota. Tale norma si rende necessaria (al pari dell'immediata esecutività della precedente) al fine di evitare che si verifichi un sovrapprelievo ai danni dei produttori a causa della mancata pubblicazione negli ultimi tre anni dei bollettini AIMA, nonostante le regioni abbiano regolarmente autorizzato e certificato i trasferimenti dell'azienda con quota o della singola quota.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 riguardano la disciplina per l'igiene dei prodotti alimentari recata dal decreto legislativo n. 155 del 1997 e di attuazione delle direttive 93/43 della CEE e 96/3 della Comunità europea.

Il comma 4 dispone il differimento di un anno (ossia al 30 giugno 1999) del termine iniziale di applicabilità delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per le varie ipotesi di inadempienza alla nuova disciplina. Occorre infatti considerare che tale disciplina deve essere applicata indifferentemente nei confronti delle imprese di tutte le dimensioni. La sua introduzione ha perciò creato talune complicazioni, soprattutto per i piccoli e medi esercizi di somministrazione dei prodotti alimentari. Da ciò l'esigenza di un differimento del termine per l'applicazione

delle sanzioni, fermo restando l'obbligo per i soggetti interessati di rispettare la normativa di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997.

Il successivo comma 5 è volto invece ad ampliare l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997. I due richiami commi non impediscono, tra l'altro, che l'autorità sanitaria locale proceda negli accertamenti e nella prescrizione degli adempimenti che debbono essere messi in campo.

In definitiva, i primi tre commi dell'articolo 1 appaiono volti a garantire in una misura più efficace gli interessi dei produttori del settore, nonché a consentire alle regioni di svolgere meglio il loro lavoro, agevolando così la chiusura della fase di indagine che purtroppo si è rivelata essere di durata eccessiva.

Il Comitato per la legislazione, al termine di una lunga discussione, ha espresso un parere che richiama nelle premesse la necessità di definire la riforma del settore lattiero-caseario. È questa una valutazione comune anche alla Commissione XIII, nonché al Governo, che proprio nelle settimane passate ha presentato al Senato il testo auspicato di riforma della legge n. 468 del 1992, di cui il Senato, in questa settimana, ha iscritto al proprio ordine del giorno l'avvio della discussione.

Nella parte dispositiva, sono contenute una condizione e tre osservazioni. La condizione riguarda la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di comprendere la specifica indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, che nella stesura originaria non erano presenti. In effetti, sia il disegno di legge sia il titolo del decreto si riferiscono esclusivamente ai primi tre commi dell'articolo 1, cioè al settore lattiero-caseario e non all'igiene degli alimenti. La Commissione ha perciò approvato un emendamento volto ad integrare il titolo ed il testo.

Anche la prima delle tre osservazioni promosse dal Comitato per la legislazione

è stata recepita dalla Commissione. Il testo originario dell'articolo 1, comma 1, del decreto correla la proroga di venti giorni per la decisione sui ricorsi al numero dei ricorsi presentati nelle singole regioni o province autonome, facendo riferimento ad una misura minima del 20 per cento rispetto all'insieme dei certificati notificati ai singoli produttori. Il Comitato per la legislazione ha ritenuto che le decisioni debbano essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Il rischio era che le decisioni pervenute all'AIMA in qualche misura non fossero comprensive di tutto l'arco delle decisioni assunte dalle regioni, ma soltanto della parte che veniva in qualche misura prorogata. Il testo potrebbe essere quindi interpretato in termini ambigui, o quanto meno incerti: pertanto, il Comitato ha proposto di sostituire integralmente il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, estendendo in maniera più netta il termine per le decisioni da sessanta a ottanta giorni e chiedendo la riscrittura dell'intero comma. Sulla base di quel testo, infatti, le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine perentorio, come prolungato in via generale, a prescindere dalle singole situazioni regionali e delle province autonome. In più, il Comitato ha suggerito di prevedere che le decisioni adottate nel rispetto del termine suddetto siano immediatamente esecutive, salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Il riferimento a tale certificazione è apparso degno di riflessione: infatti, l'AIMA non può correggere gli accertamenti operati dalle regioni; tale correzione è però consentita, previo ricorso dei soggetti interessati, alla commissione di garanzia, che si pone come soggetto autonomo rispetto alle regioni, all'AIMA e ai produttori. In questo modo, si conciliano l'immediata esecutività delle decisioni con il disposto del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, relativo ai compiti della commissione di garanzia. Su questo riferimento al comma 1 dell'articolo 4-bis, fra l'altro, è intervenuto in sede di Commis-

sione il Governo, nella persona del ministro, chiedendone l'inserimento nel nuovo testo. La Commissione, pertanto, ha modificato il comma 1 dell'articolo 1 nel senso suggerito dal Comitato e dal Governo.

La seconda osservazione del Comitato per la legislazione, cui la Commissione non ha ritenuto di aderire, perché quello che veniva richiesto sembrava un appesantimento superfluo, suggeriva di integrare i numerosi rinvii alla legislazione vigente contenuti nel decreto con la specifica indicazione del titolo delle norme di legge richiamate.

La terza osservazione concerne l'opportunità di sostituire, al comma 3 dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma all'articolo 5 del decreto-legge n. 411, l'espressione « con effetto » con quella « che abbiano efficacia », ovviamente riferita alle decisioni che debbono essere assunte in materia di trasferimento di aziende con quote o di singole quote. Anche tale osservazione è stata recepita. In più, il capoverso 1-bis è stato integrato, prevedendo che le regioni possano rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota a condizione che i dati relativi siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del citato decreto-legge n. 411, convertito dalla legge n. 5 del 1998.

Infine, è stata introdotta un'ulteriore disposizione volta a consentire ai piccoli produttori di continuare la propria attività derogando alla direttiva comunitaria n. 46 del 1992, fino a quando non verranno individuati i prodotti tradizionali e non verrà regolamentato il regime derogatorio previsto dalla stessa direttiva, ai sensi del recente decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Quest'ultimo rinvia di sei mesi l'attuazione delle norme derogatorie in conseguenza dell'adozione da parte del ministro, di concerto con le regioni, di un decreto con il quale vengono specificate le produzioni tradizionali e le metodiche di produzione, conservazione e stoccaggio (per consentire al ministro della sanità, di concerto con altri

ministri, di provvedere alla definizione calzante e coerente delle stesse deroghe).

In merito all'osservazione formulata dalla Commissione bilancio, la Commissione ha preferito mantenere il testo del decreto così com'era, dal momento che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di carattere meramente eventuale (giacché si tratta di sanzioni a fronte di inadempienze, e non di tasse e imposte), dato che le imprese interessate potrebbero risultare tutte in regola con la nuova disciplina.

I pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva confermano la validità dell'impianto del decreto. L'auspicio, sostenuto unitariamente, è che la Commissione e la Camera vengano messe in grado, dopo l'esame del Senato, di confrontarsi più in generale sulla tematica della riforma della legge n. 468 del 1992, cioè sulla disciplina del settore lattiero-caseario, nonché sulla gestione della riforma dell'AIMA: in tal modo, si potrà chiudere, in maniera ci auguriamo definitiva, l'annosa questione legata alle vicende del settore lattiero-caseario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE PINTO, Ministro per le politiche agricole. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Misuraca. Ne ha facoltà.

FILIPPO MISURACA. Signor ministro, devo esprimerle la mia gratitudine per la sua presenza oggi in questa sede, nella quale si esamina il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 182: è un lunedì pomeriggio, l'aula è deserta e la sua sensibilità ne viene evidenziata. Devo però esprimerle anche un certo disagio da parte mia nel dover prendere oggi la parola su questo decreto-legge, perché in quest'aula abbiamo tanto discusso sulla stessa materia, la quale evidentemente ha

creato tantissime difficoltà agli allevatori ed a questo Governo (non tanto alle forze politiche).

Le difficoltà si evidenziano anche in questo decreto-legge rispetto al quale, come diceva il relatore molto bene (mi consentirà di fargli questo complimento), il Comitato per la legislazione dichiara che l'impianto è valido; osservo però che è rimasto forse soltanto lo scheletro del decreto-legge iniziale. Credo infatti che vada rivolto un ringraziamento proprio al Comitato per la legislazione che, entrando nel merito del decreto-legge, ne ha richiesto una modifica complessiva: un vivo ringraziamento rivolgo quindi ai colleghi del Comitato per la legislazione, che hanno « sviscerato » la materia. Sembrava un decreto-legge molto semplice, composto sostanzialmente da un solo articolo, che era certamente necessario; da questo punto di vista, come forza Italia, siamo senz'altro d'accordo sull'approvazione del disegno di legge di conversione, dopo però aver svolto alcune osservazioni.

L'articolo 1 del decreto è composto da cinque commi: i primi tre relativi al settore lattiero-caseario (che riguardano, direi, il prolungamento dei tempi) e gli altri su altra materia. Rispetto a questa lo stesso Comitato per la legislazione ha evidenziato alcuni aspetti. In particolare, un nostro collega componente il Comitato per la legislazione, l'onorevole Manzoni, ha espresso un dissenso di cui mi piacerebbe conoscere le motivazioni, che non vengono assolutamente riportate nel testo del parere del Comitato per la legislazione. Qual è la ragione del suo parere contrario? Forse la ragione sta nel fatto che si tratta di due materie diverse, una che riguarda la modifica della normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, l'altra relativa alle disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari.

Caro signor ministro, un articolo quindi che contiene diverse materie, almeno due, per quanto ci riguarda: una riguarda l'accertamento nella produzione lattiera e la modifica dei termini e l'altra l'igiene dei prodotti alimentari.

È valida l'iniziativa, ma di chi sono le responsabilità? Certo, diceva poco fa il relatore — lo richiamo ancora — che gli allevatori si aspettavano tempi più rapidi e ci sono state alcune difficoltà. Una prima difficoltà è stata dovuta — glielo chiedo, signor ministro — ai ritardi da parte del Ministero nella emanazione dei decreti attuativi. Indubbiamente, lei risponderà che ci sono stati ritardi da parte di questo Parlamento nella conversione di un precedente decreto-legge. Poi, ci sono stati numerosi ricorsi. Allora, vogliamo fare chiarezza una volta per sempre su questi ricorsi? È mai possibile che l'AIMA e le regioni non riescano a calcolare con esattezza? Indubbiamente, anche noi ci siamo sorpresi, ma su questa materia ha operato una Commissione d'inchiesta; quali risultati ha raggiunto? Ci troviamo oggi, ancora una volta, ad intervenire su questa materia, dando agli allevatori — e non può essere diversamente — la possibilità di avere ulteriori venti giorni per la presentazione dei ricorsi e lanciando anche all'AIMA il segnale di una maggiore tempestività.

Dicevo che questo decreto-legge è stato tutto rivisto: l'impianto, la commissione. Rivolgo un vivo ringraziamento — lo dico senza nessun sarcasmo — al collega Tattarini, relatore su questo disegno di legge, che ha partecipato ai lavori del Comitato per la legislazione: certamente ha saputo esporre quali erano le difficoltà ed il Comitato ha modificato tutto l'impianto. Devo dire che anche la XIII Commissione, grazie anche al suo contributo, signor ministro, ha modificato la parte che riguarda in modo particolare le piccole aziende, inserendo il comma 4-bis, in cui si agevolano le vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Non intendo dilungarmi, perché dobbiamo convertire al più presto questo decreto-legge, altrimenti ci prenderemmo in giro: dobbiamo rispettare i termini e credo che questo ramo del Parlamento, così come penso anche il Senato, lo approverà al più presto. Però, la domanda che poniamo è sempre la stessa: quando affronteremo definitivamente la materia

della riforma della legge n. 468? Apprendo dal collega Tattarini che all'ordine del giorno della Commissione agricoltura del Senato è stata inserita la riforma della legge n. 468. Allora, signor ministro, apriamo un confronto, non solo nella Commissione, ma anche con le organizzazioni e con tutte le forze politiche. L'Italia e gli allevatori aspettano che questa materia venga affrontata.

Ho avuto delle difficoltà — le ammetto con molta chiarezza — da parlamentare a cercare di capire come collegare le norme contenute in questo decreto-legge con quelle precedenti. Chissà quanti allevatori, non appena avremo convertito in legge questo decreto-legge, potranno raccapazzarsi nei meandri di tutta questa normativa. L'auspicio che ancora una volta, a nome del gruppo di forza Italia, mi permetto di formulare è quello che si faccia finalmente chiarezza in questo settore.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Ferrari, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor ministro, colleghi, il decreto-legge che apporta modifiche alla normativa in materia di accertamenti nella produzione lattiera e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari rappresenta, come tanti altri che lo hanno preceduto, un « tamponne », che ha il solo scopo di sanare parzialmente l'annosa ed esplosiva questione delle quote latte.

Che si tratti di un provvedimento « tamponne » (e che quindi la critica sia fondata) lo si evince anche dal già ricordato parere del Comitato per la legislazione, che sia in questa sede sia in una precedente occasione ha richiamato il Governo ad un'attenzione sistematica, « strutturale » nei confronti di questo settore, cessando di intervenire con provvedimenti episodici, sporadici, marginali ed affrontando effettivamente la questione. Qui ci si insegue a forza di decreti-legge:

con un decreto-legge si va a mettere una pezza ad un precedente decreto-legge. Ci sembra esattamente quello che non dovrebbe essere mai fatto.

Diamo atto ai colleghi Tattarini ed altri di essere intervenuti su questo tema in Commissione agricoltura. Poco fa il collega Tattarini ha ricordato che in quella sede si è giunti ad utilizzare effettivamente l'indicazione formale, di metodo e di principio, sulla conformità e sull'omogeneità del testo. Un rigoroso recepimento delle indicazioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione ha portato a modificare profondamente il testo del provvedimento. Da un certo punto di vista è un fatto sicuramente positivo: significa che il Comitato (composto pariteticamente, cioè da un pari numero di colleghi di maggioranza e di minoranza) riesce a trovare sui provvedimenti — ed in particolare sui decreti-legge — un punto di coesione, un punto fermo, riesce quasi sempre a formare un parere a larghissima maggioranza ed a trasmettere queste indicazioni alle Commissioni di merito; non sempre le Commissioni di merito recepiscono tali indicazioni, ma devo dire che in questo caso le osservazioni del Comitato sono state sostenute dal relatore — onorevole Tattarini — e recepite dalla Commissione in gran parte. Il testo è uscito così profondamente modificato. Lei annuisce, signor ministro, e giustamente: questo è un fatto positivo ...

MICHELE PINTO, *Ministro per le politiche agricole*. È stato accettato anche dal Governo.

ALBERTO LEMBO. Sì, ma da un altro punto di vista, cioè a monte, la vicenda non è tanto positiva. Infatti viene presentato un provvedimento che poi in Parlamento viene fatto a pezzi, cioè smontato, rimontato, integrato, messo a punto e messo nelle condizioni non so se di camminare adeguatamente sulle sue gambe ma almeno di andare avanti con qualche stampella di appoggio. Non ho detto che il provvedimento ci soddisfi e ci vada bene, ma in questa situazione si è quanto meno tentato di « rattoppare ».

Il problema, signor ministro, non è mettere il provvedimento nelle condizioni di operare alla meno peggio. Anche se si è riusciti a farlo (ma vedremo poi chi nel merito sarà d'accordo sul testo definitivo e chi avrà ancora riserve: penso che noi ne avremo ancora molte), è grave la questione nel suo complesso: ci si rincorre dall'uno all'altro decreto e vengono presentati decreti profondamente disomogenei. Per quanto riguarda il contenuto di questo provvedimento, la divisione in due parti è un aspetto abbastanza evidente: io avevo addirittura chiesto che fossero cassati i commi 4 e 5, perché totalmente estranei alla normativa; si è deciso di mantenerli. Evidentemente su questo abbiamo rilanciato, visto che la Commissione di merito era stata « abilitata » a pronunciarsi anche su aspetti igienico-sanitari.

A quel punto, quando le regole vengono fissate da altri, quando vi sono comunque spazi per intervenire, credo si debba accettare il gioco ed il gioco è stato intervenire anche sui commi 4 e 5, modificandoli per dare indicazioni anche in ordine agli aspetti igienico-sanitari. Abbiamo fatto pressioni in ordine alle deroghe che il Governo riteneva pericoloso concedere o comunque non era molto convinto si potessero concedere in relazione ad alcune produzioni particolari, in attesa di un adeguato recepimento e di un'opportuna produzione normativa interna di applicazione.

Abbiamo ottenuto che si esplicitasse una moratoria su questo aspetto relativo ad alcune produzioni del settore lattiero-caseario. Attraverso alcuni emendamenti, tra i quali l'1.17, siamo riusciti ad ottenere l'aggiunta, dopo il comma 4, di un comma 4-bis, che recita: « Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli ».

Questo può essere poco, può non essere molto in una visione generale della

questione, ma è molto — lo sai bene, caro Tattarini — in relazione ad alcune produzioni marginali e a moltissime piccole realtà produttive. Penso, segnatamente, a quelle della montagna o di aree marginali o svantaggiate che un recepimento immediato e troppo rigido di queste normative, quando la deroga non era stata ancora esattamente individuata, rischiava di far chiudere.

Certo, è positivo che si sia riusciti ad intervenire in questo senso, anche se dal punto di vista della tecnica legislativa sarebbe stato evidentemente opportuno farlo con due provvedimenti separati. I due problemi sono infatti connessi solo in via di immagine, perché si tratta di latte e di suoi derivati, però la gestione delle quote latte, i bollettini dell'AIMA, i controlli delle regioni e le normative igienico-sanitarie sulla produzione dei formaggi tipici sono argomenti che non hanno alcuna connessione.

Ho ascoltato gli interventi svolti finora e mi pare giusto modificare in corso d'opera quello che si voleva dire. Non vorrei dunque intervenire ulteriormente nel merito del provvedimento, visto che abbiamo sentito già i presupposti da cui era partito e le modifiche che sono state introdotte. Nella cornice complessiva delle questioni che riguardano il settore lattiero-caseario non possiamo tuttavia dimenticare alcuni elementi importanti, che richiederebbero modifiche normative incisive e strutturali. Primo fra tutti quello contingente, ma di non scarsa importanza, relativo all'uso dei traccianti nel latte in polvere per evitare il loro impiego distorto.

È vero che siamo nel campo dell'uso dei prodotti derivati dal latte e che, dunque, forse non siamo in quello delle questioni igienico-sanitarie, ma la rigenerazione del latte in polvere costituisce una truffa. Nella ignoranza generale del quantitativo di latte prodotto in Italia, sulla base di dati e di stime elaborate non da qualche parte politica ma fornite in Commissione agricoltura dal sottosegretario Borroni circa un mese e mezzo fa, abbiamo potuto valutare l'idea radicata in

molti di noi che ci si trovi di fronte ad un canale di utilizzo truffaldino del 10-15 per cento di prodotto che arriva sul mercato.

E allora, se da una parte non abbiamo la certezza per quanto riguarda la produzione effettiva di latte, ma abbiamo dei dati molto consistenti sull'incidenza di questo uso truffaldino, signor ministro, lei dovrebbe attivarsi ai fini dell'applicazione, sul mercato interno e su quelli internazionali, del dispositivo della risoluzione.

Lei ha ricordato, in sede di esame di alcune proposte di legge presso la XIV Commissione per le politiche dell'Unione europea, che ci sono indubbiamente dei passaggi molto delicati che fanno riferimento ai rapporti con la Comunità europea. È verissimo, però deve sapere altrettanto bene che la risoluzione a firma Lembo e Vascon, approvata dalla Commissione agricoltura nella seduta del 9 febbraio 1998 con il parere favorevole del Governo, dopo una serie di premesse, che tralascio, « impegna il Governo ad adottare con urgenza provvedimenti che impongano l'uso obbligatorio di traccianti colorati nella denaturazione del latte destinato ad uso zootecnico che venga prodotto in Italia o importato da paesi esteri e ad adoperarsi affinché anche a livello comunitario si adottino provvedimenti come quelli sovramenzionati ».

Questo, signor ministro, è impegno del Governo, il quale evidentemente non può smentire se stesso e deve attivarsi. È vero che esistono quelle difficoltà — e gliene do atto —, ma si tratta di un impegno che il Governo ha assunto fin dal 9 febbraio scorso; sarebbe dunque interessante sapere come (in sede di replica o nelle altre fasi della discussione di questo provvedimento), *a latere* del decreto che stiamo esaminando, il Governo si stia muovendo per un'applicazione che — ripeto — è tutt'altro che marginale rispetto alla questione di cui stiamo trattando.

Ma c'è una questione ancora più importante che sta sullo sfondo, quella relativa alla modifica della legge n. 468 del 1992, cioè della legge nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di quote latte, annunciata, prean-

nunciata e rinviata, che oggi sembra stia per vedere la luce. Dicono che una sua formulazione sia stata presentata dal Governo al Senato e quindi dobbiamo ancora esaminarla in questa sede. Lei mi dirà: neanche questo vi va bene? No, signor ministro, non ci va bene neanche questo, perché probabilmente siamo arrivati troppo tardi; probabilmente, nel momento in cui il Governo decide di affrontare la questione in modo radicale e perviene ad un proposta per mettere ordine nel regime delle quote latte, forse è in ritardo.

Due riflessioni a fronte di questa presentazione: per un verso, il Governo ha preso finalmente ed ufficialmente atto che la legislazione vigente è inadeguata a garantire la corretta attuazione del regime comunitario delle quote latte; lo sapevamo tutti, ma il Governo finalmente lo ammette. Per altro verso, la decisione appare intempestiva rispetto alla necessità di porre ordine nel settore lattiero-caseario e di ottemperare agli obblighi posti dall'Unione europea. Infatti, fino a pochi mesi fa l'inadeguatezza della legislazione nazionale in materia di quote era un fatto su cui tutti erano d'accordo (tranne il Governo, aggiungerei io); oggi il Governo decide di cambiare idea e di conseguenza di cambiare le regole in base alle quali l'Italia applicherà il regime comunitario delle quote latte. Ad una prima — molto superficiale — valutazione, la decisione del Governo potrebbe sembrare positiva, anche per quel che ho detto prima; certamente lo sarebbe se fosse seguita da quello che io definirei un gesto riparatore nei confronti della malagestione del passato, ma non vedo traccia di gesti riparatori.

Vorrei fare qualche riflessione sulla questione esplosa l'anno scorso, che non è detto non debba riesplodere anche quest'anno. Allora risultò che 50 mila allevatori avevano superato la quota loro assegnata per la produzione di latte; di conseguenza 14 mila allevatori, tutti rigorosamente collocati nell'area della pianura padana, vennero sanzionati perché il sistema di applicazione del criterio delle quote nell'ambito dello Stato italiano pre-

vedeva una serie di compensazioni articolato per aree e zone, il che determinava delle discriminazioni e contemplava degli abbuoni a nostro giudizio addirittura incostituzionali — e lei, signor ministro, ben sa a cosa mi riferisco — con la conseguenza che, secondo quanto a me risulta, l'onere del pagamento di una somma di 120 miliardi, che avrebbe dovuto gravare anche su produttori di aree del centro-sud, è ricaduto esclusivamente sui produttori delle aree del nord, che erano esonerate dalla partecipazione al cosiddetto superprelievo in ragione della applicazione differenziata di tale criterio.

Quindi, questo Stato italiano, rigorosamente unitario, rigorosamente avvolto nella bandiera tricolore e rigorosamente fedele ai principi di patria, unità, libertà, democrazia, uguaglianza e quant'altro, nell'applicazione concreta delle norme, sdoppia ogni provvedimento. Il provvedimento è uno, la patria è una, la bandiera è una, l'Italia è una, ma le applicazioni sono due. Infatti, ad una parte si concedono deroghe ed esenzioni; comunque si chiudono gli occhi o peggio. Mi riferisco ai controlli che avrebbero dovuto essere effettuati, ma che in alcune zone di Italia non sono stati espletati. Per queste persone basta l'autocertificazione, perché sono persone d'onore e non c'è bisogno di contare quante siano effettivamente le vacche presenti nelle stalle o quanto sia il latte realmente prodotto. Io sono una persona d'onore e certifico di avere effettivamente prodotto, dichiaro quali siano i dati relativi alla mia azienda, non vorrete mica fare a me, onorato uomo del sud, l'affronto di venire a contare i capi che possiedo nella mia stalla? Invece, in altre zone d'Italia lo Stato presume che la gente sia priva di onore e che le autocertificazioni siano prive di valore; in tali aree lo Stato effettua i controlli, dopo aver stabilito che comunque da una parte si paga e da un'altra no. Caro ministro Pinto, non ci siamo!

Se il Governo avesse voluto veramente intervenire con serietà, correttezza e logica, avrebbe dovuto procedere diversamente nel momento in cui varava questo

decreto finalizzato ad apporre una toppa ad un altro decreto che aveva combinato più pasticci che altro; non so se i colleghi saranno d'accordo, ma io lo sostengo. La legge n. 468 continua a mantenere, almeno in parte, non del tutto, le discriminazioni e le storture originarie. Infatti, si intravede qualche spiraglio di luce nel provvedimento del Governo, però non si sanano in alcun modo le situazioni del passato, ponendo rimedio alle pesantissime ingiustizie che si sono registrate anni addietro.

La causa di tutto ciò è da identificarsi nel fatto che si sono classificati i produttori per aree geografiche, per cui determinati produttori, se sfondano il tetto previsto per la loro produzione, devono pagare le sanzioni irrogate loro, mentre altri produttori possono sfondare la quota loro assegnata, perché vengono esonerati dal versamento del relativo prelievo. Lo ribadisco, signor ministro, non ci siamo.

Le anticipo fin d'ora che, se quel provvedimento verrà portato avanti senza prevedere sanatorie per il passato, quindi superando anche la portata del decreto relativo al ripristino della liquidità per le aziende interessate da quel provvedimento, sarà ben difficile procedere d'accordo. Fra l'altro — e sto per concludere — lei sa molto bene che, proprio a causa della scarsa tempestività di questo disegno di legge, ci troviamo oggi di fronte ad un regime che opera da circa sei anni con un sistema di recepimento delle norme sulle quote latte che verrà a scadenza tra meno di due anni. È vero che il regime sarà prorogato ancora fino al 2006; tuttavia, è altrettanto vero che la nuova normativa prenderà avvio dal 1° aprile 2000 e sarà dettata da un regolamento comunitario nuovo, di cui è difficile poter immaginare oggi i contenuti esatti.

Non sarebbe stato più sensato — esulo da questo provvedimento ma è giusto parlare anche dell'altro — attendere la definizione del nuovo quadro legislativo comunitario e nel frattempo concentrare gli sforzi per sanare gli effetti delle gravi distorsioni prodotte dalla normativa vigente? Questo è il punto, signor ministro:

le disfunzioni e le distorsioni della legge n. 468, che sono il punto centrale della discussione di oggi, di quella fatta alcuni mesi fa, di quella che si avvierà al Senato e che tornerà alla Camera; una legge disastrosa, che ha provocato tutte le conseguenze che ben conosciamo.

Fra l'altro, nel disegno di legge presentato dal Governo, all'articolo 1, si dichiara che le nuove regole saranno applicate fin dalla campagna 1998-1999. Tale campagna è cominciata il 1° aprile e si concluderà il 31 marzo dell'anno prossimo; quindi, l'eventuale approvazione parlamentare — sarà poi da vedere se il Parlamento sarà in grado di farlo nei termini previsti — darà vita ad una legge tanto per cambiare viziata in partenza in quanto dovrà operare su base retroattiva, intempestiva e si muoverà in uno scenario di norme comunitarie abbastanza incerto.

Tutte queste considerazioni sugli aspetti negativi non possiamo dimenticarle nel momento in cui affrontiamo un provvedimento che, come diceva il collega Tattarini, in sé sembra molto semplice: un solo articolo, pochi commi su cui però si è giustamente appuntata l'attenzione di chi doveva passarli al setaccio, ai raggi X. Ciò è stato fatto dall'organo tecnico di controllo denominato Comitato per la legislazione, ma deve essere passato ai raggi X anche collegandolo a tutto il settore di riferimento attraverso un'analisi politica e non soltanto tecnica fatta qui in aula.

La mia analisi è stata sicuramente più politica che tecnica, ma è doverosa. Poi lei avrà la sua responsabilità, ed i colleghi della maggioranza avranno la responsabilità di sostenere il suo operato e di darle i numeri per far procedere il Governo ed i provvedimenti; ciò varrà anche per quanto riguarda una parziale riformulazione eventuale del testo attraverso gli emendamenti. La nostra funzione — visto che molto spesso, non è stato questo il caso, i nostri emendamenti migliorativi fanno ben poca strada — è quella di esercitare un fortissimo stimolo politico. Su questo aspetto concludo il mio intervento: un forte stimolo politico.

Signor ministro, a noi non interessano le speculazioni politiche: credo che lei me ne possa dare atto anche nel rapporto che abbiamo avuto. Ci interessa in modo prevalente la tutela dei produttori. Con provvedimenti come questo non viene attuata un'adeguata tutela dei produttori, che rappresenta uno dei motivi per cui addirittura vive ed opera il nostro movimento politico.

Tutte le volte che le attese, le richieste dei produttori verranno vanificate o mortificate da provvedimenti di questo genere la lega sarà sempre contro il Governo e lo sarà perché risponde ad un mandato ben preciso.

Quindi se la nostra posizione, anche nel voto finale, sarà motivata da questo rapporto con i produttori, da questo nostro impegno ad essere veramente i loro rappresentanti, credo che lei, signor ministro, dovrebbe preoccuparsi di un'altra cosa o, meglio, anche di un'altra cosa: io credo — ma, naturalmente, non riguarda né me né noi — che lei dovrebbe occuparsi anche di quello che è il rapporto del Governo italiano, dello Stato italiano con l'Unione europea e con gli organi comunitari. L'Italia di figure « da chiodi », come si dice, in campo comunitario ne ha già fatte parecchie, di sanzioni ne ha prese più d'una: sappiamo a quale livello sia, in sede comunitaria, la credibilità italiana. È compito vostro verificare se si possa mettere « una pezza » — una « pezza » non come questa ma un pochino più solida — su questo fronte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Alcune considerazioni le abbiamo già sviluppate in Commissione agricoltura, altre colgo l'occasione di farle presenti in questa sede. Il primo problema è che oggi stiamo discutendo di un decreto-legge minimale rispetto alle problematiche che esistono: si tratta dello spostamento di alcuni termini, nonché di recepire alcune istanze. Peraltro, devo dare atto che sono

state recepite dalla Commissione anche quelle istanze dirette ad evitare la trasferibilità di quote o di aziende con quote senza che siano stati completati gli accertamenti necessari: si tratta di una innovazione inserita dalla Commissione della Camera rispetto al testo pervenuto dal Senato, al fine di andare incontro ad una esigenza ampiamente sentita. Infatti — mi rivolgo in particolare al ministro — l'obiettivo del decreto-legge n. 181 — obiettivo « storico » da quando si è aperto il capitolo delle quote-latte — era quello di accertare, di verificare e di notificare le situazioni di produzione.

Venerdì scorso ho avuto l'occasione di partecipare, insieme ad altri esponenti dell'Ulivo, ad un incontro svoltosi a Vancimuglio con le rappresentanze di quelli che una volta erano comitati spontanei ed ora sono organizzati, in parte, anche in associazioni di produttori e di procedere ad un confronto duro ma chiaro sullo stato di questa vicenda, ad esempio nella regione Veneto. Rilevo, allora, che con il decreto-legge dell'epoca avevamo disposto che l'AIMA dovesse procedere agli accertamenti per poi notificare una serie di posizioni; però nel Veneto sono state effettuate circa 21 mila notifiche a fronte di non più di 12-13 mila produttori attualmente esistenti, con un rischio reale sul quale il Governo e noi tutti dobbiamo soffermare l'attenzione. Innanzitutto è accaduto che, sulla base di un decreto del ministro stesso, è stata fissata una serie di parametri sulla base dei quali procedere ad una verifica in parte cartacea, non essendo possibile condurla in sito; si doveva, cioè, verificare se gli L1 fossero firmati, se secondo la ASL risultassero o meno dei capi in stalla o, addirittura, se vi fosse disfunzione tra i capi segnalati dalla ASL e quelli risultanti da altre carte, per stabilire, poi, il numero minore di capi. Qual è, però, la preoccupazione che emergeva e della quale ritengo dobbiamo farci carico, prima che le cose ci si ripropongano come problema? Che avendo proceduto l'AIMA, anche se con un certo ritardo, ad una ulteriore notifica a tappeto sulla base di quegli elementi ed